



MISURE A TUTELA DELLA RISORSA ITTICA

Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii.:

- Legge del 28 luglio 2016, n. 154

- Legge del 21 maggio 2019, n. 44
(G.U. n. 123 del 28 maggio 2019)

I revisione

In vigore dal 29 maggio 2019

Il 25 agosto 2016 sono entrate in vigore le nuove regole che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia di pesca. Le novità più importanti introdotte dalla **legge n° 154/2016**, che va a modificare il decreto legislativo n° 4/2012 (testo di riferimento sulla materia), riguardano in particolare la **depenalizzazione della detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione delle specie ittiche sottomisura**.

Le novità introdotte dalla norma in questione derivano dal rispetto dei pertinenti regolamenti dell'Unione europea. In particolare, **l'articolo 39** della predetta legge ha operato una degradazione ad illecito amministrativo di una serie di condotte precedentemente qualificate come reati contravvenzionali. Di conseguenza, le sanzioni penali sono state sostituite da sanzioni amministrative, applicate secondo **il criterio della "proporzionalità"**, in ragione dei quantitativi di prodotto pescato oggetto di contestazione.

Al fine di favorire una agevole consultazione ed efficace applicazione della predetta normativa, il Reparto Pesca Marittima del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha predisposto il Prontuario "*Misure a tutela della risorsa ittica*", realizzato con lo scopo di fornire uno strumento operativo teso a semplificare e uniformare l'attività di controllo svolta dal personale.

Esso risulta utile per l'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di pesca in quanto corredato da pratiche note operative che permettono all'operatore di verificare con precisione la fattispecie violata, le relative sanzioni, le autorità competenti nonché eventuali collegamenti ad altre norme direttamente coinvolte.

Il Prontuario si caratterizza per il modo in cui affronta l'ampia materia collegata alla vigilanza e alla tutela delle risorse ittiche, infatti, dal punto di vista operativo, vengono individuate le principali violazioni - sia in ambito penale che amministrativo - per ognuna delle quali viene indicata la relativa procedura.

Per questi motivi, tenendo conto, dell'importanza che tale strumento può avere anche nell'implementare la gestione, la conservazione e le misure di controllo nel settore ittico, sarà determinante garantirne la più ampia diffusione e divulgazione presso non solo gli organi deputati al controllo, ma anche presso gli operatori del settore e le rappresentanze di categoria.

Il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura

Dott. Riccardo RIGILLO

Il *Prontuario* “Misure a tutela della risorsa ittica” è stato concepito al fine di favorire una agevole consultazione della vigente normativa di settore. E' costituito da una *Prima Parte* (pag.3-13) recante una ricostruzione sinottica dell'attuale quadro sanzionatorio, articolata in quattro colonne, che evidenziano per ciascuna condotta illecita (colonna 1), la pertinente norma violata (colonna 2), nonché le sanzioni principali (colonna 3) ed accessorie (colonna 4).

Le modifiche apportate dall' articolo 39 della Legge n.154 del 28 luglio 2016, sono evidenziate in giallo, mentre in rosso gli illeciti che costituiscono infrazione grave, con il relativo “punteggio” assegnabile ai sensi dei decreti ministeriali del 2 marzo e del 20 luglio 2017 .

Nella *Seconda Parte* (pag.14-31) sono riportati i riferimenti normativi inerenti le principali specie ittiche di comune interesse e le norme che disciplinano l'esercizio della pesca, incluse quelle a tutela del consumatore (dalla rete al piatto). Il tutto corredato da Tabelle recanti le specie protette più diffuse, le taglie minime delle specie ittiche di cui è vietata la pesca nello stadio giovanile e i principali attrezzi da pesca.

Sono grato per la collaborazione fornita alla realizzazione del *Prontuario* al Sottotenente di Vascello (CP) e Dottore di ricerca, Matteo CIANI.

Roma, 7 febbraio 2018.

Il Capo Reparto Pesca Marittima

Contrammiraglio Pietro VERNA

SANZIONI PESCA PROFESSIONALE

	Modifiche introdotte dalla legge n.154 del 28 luglio 2016
	Modifiche introdotte dal DL n.27 del 29 marzo 2019

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente. (1)	Art. 7 c.1 lett. a), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per la pesca scientifica, resta comunque esclusa qualsiasi forma di commercializzazione)	Art. 8 c.1, Dlgs. n. 4/12 <u>sanzione penale</u> salvo che il fatto costituisca più grave reato arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 € a 12.000 € le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale	Art. 9 c.1 D.lgs. n. 4/2012 a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; d) sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui e' vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente. Art. 9 c.3 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale. Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 7 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.
Danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici.	Art. 7 c.1 lett. b), D.lgs. n. 4/12	Art. 8 c.1, Dlgs. n. 4/12 <u>sanzione penale</u> salvo che il fatto costituisca più grave reato arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 € a 12.000 € le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale	Art. 9 c.1 D.lgs. n. 4/2012 a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; c) obbligo di rimettere in pristino lo stato dei qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
Raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b). (2)	Art. 7 c.1 lett. c), D.lgs. n. 4/12	Art. 8 c.1, Dlgs. n. 4/12 <u>sanzione penale</u> salvo che il fatto costituisca più grave reato arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 € a 12.000 € le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale	Art. 9 c.1 D.lgs. n. 4/2012 a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato;
Pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana. (3)	Art. 7 c.1 lett. d), D.lgs. n. 4/12	Art. 8 c.1, Dlgs. n. 4/12 <u>sanzione penale</u> salvo che il fatto costituisca più grave reato arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 € a 12.000 € le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale	Art. 9 c.1 D.lgs. n. 4/2012 a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; Art. 9 c.2 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione della licenza di pesca da 3 a 6 mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>). Art. 9 c.3 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
<p>Esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione. (4)</p>	<p>Art. 7 c.1 lett. e), D.lgs. n. 4/12</p>	<p>Art. 8 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione penale salvo che il fatto costituisca più grave reato arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 € a 12.000 € le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale</p>	<p>Art. 9 c.1 D.lgs. n. 4/2012</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato;</p> <p>Art. 9 c.2 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione della licenza di pesca da 3 a 6 mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 9 c.3 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p> <p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 5 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente.</p>	<p>Art. 7 c.1 lett. f), D.lgs. n. 4/12</p>	<p>Art. 8 c.2, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione penale salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, arresto da un mese a un anno o ammenda da 1.000 € a 6.000 €. le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale</p>	<p>Art. 9 c.1 D.lgs. n. 4/2012</p> <p>a) confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; c) obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;</p>
<p>Sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.</p>	<p>Art. 7 c.1 lett. g), D.lgs. n. 4/12</p>	<p>Art. 8 c.2, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione penale salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, arresto da un mese a un anno o ammenda da 1.000 € a 6.000 € le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale</p>	<p>Art. 9 c.1 D.lgs. n. 4/2012</p> <p>a) confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; c) obbligo di rimettere in pristino lo stato dei qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;</p>
<p>Effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti) del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità. (5)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. a), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p> <p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 7 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>



VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
<p>Pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti. (6)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. b), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 1.000 euro a 6.000 euro</p> <p>importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p> <p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012</p> <p>Assegnazione di 6 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti. (6)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. c), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 1.000 euro a 6.000 euro</p> <p>importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p>
<p>Pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (7)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. d), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 1.000 euro a 6.000 euro</p> <p>importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p>

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
			<p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012</p> <p>Assegnazione di 7 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti. (8)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. e), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 1.000 euro a 6.000 euro</p> <p>importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato;</p> <p>b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p>
<p>Effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti. (9)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. f), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.3-bis, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 500 euro a 2.000 euro</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato;</p> <p>b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p>
<p>Pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito. (10)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. g), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 1.000 euro a 6.000 euro</p> <p>importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato;</p> <p>b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p> <p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012</p> <p>Assegnazione di 6 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. h), D.lgs. n. 4/12</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 1.000 euro a 6.000 euro</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato;</p> <p>b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o</p>



VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa. (11)	(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)	importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili Art. 12 c.2 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione della licenza di pesca da 3 a 6 mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni siano commesse con reti da posta derivante. Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012: In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>). Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale. Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 4 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.
Detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca. (11)	Art. 10 c.1 lett. i), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)	Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore. Art. 12 c.2 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione della licenza di pesca da 3 a 6 mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni siano commesse con reti da posta derivante.
Manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica.	Art. 10 c.1 lett. l), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)	Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.
Navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle	Art. 10 c.1 lett. m), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)	Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.



VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
<p>espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare. (12)</p>			
<p>Falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca. (13)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. n), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore. Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 5 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. o), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.3, Dlgs. N. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore. Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 3 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee. (14)</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. p), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore. Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012: In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>). Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 3 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. q), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore. Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012: In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p>



VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (15)		sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 7 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.
Utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente.	Art. 10 c.1 lett. r), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)	Art. 11 c.1, Dlgs. n. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore. Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 7 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.
Occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti.	Art. 10 c.1 lett. s), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)	Art. 11 c.1, Dlgs. n. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore. Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale. Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 5 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.
Intralcia l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti. (16)	Art. 10 c.1 lett. t), D.lgs. n. 4/12 (non si applica per l'acquacoltura)	Art. 11 c.1, Dlgs. n. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato da 1.000 euro a 6.000 euro importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore. Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale. Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 7 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
<p>Violare gli obblighi previste dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a <i>stock</i> ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p).</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. u), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 1.000 euro a 6.000 euro</p> <p>importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p>
<p>Commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n.1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti.</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. v), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 1.000 euro a 6.000 euro</p> <p>importi aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p>
<p>Violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. z), D.lgs. n. 4/12</p>	<p>Art. 11 c.4, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 750 euro a 4.500 euro</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p>
<p>Violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.</p>	<p>Art. 10 c.1 lett. aa), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)</p>	<p>Art. 11 c.2, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato (a decorrere dal 01/01/2017)</p> <p>da 2.000 euro a 12.000 euro</p>	<p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012</p> <p>Assegnazione di 3 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di</p>	<p>Art. 10 c.2 lett. a), D.lgs. n. 4/12</p>	<p>Art. 11 c.5, 5-bis e 6, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati</p>

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
<p>riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente. (17)</p>	<p>(non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>≤5kg da 100 a 600 €</p> <p>>5kg≤25 kg da 250 a 1500 €</p> <p>>25kg≤100 kg da 2.000 a 12.000 €</p> <p>>100kg≤200 kg da 5.000 a 30.000€</p> <p>>200kg da 12.500 a 75.000 €</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p> <p>riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato</p>	<p>o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012: In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p> <p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 5 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>Trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente. (17)</p>	<p>Art. 10 c.2 lett. b), D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)</p>	<p>Art. 11 c.5, 5-bis e 6, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>≤5kg da 100 a 600 €</p> <p>>5kg≤25 kg da 250 a 1500 €</p> <p>>25kg≤100 kg da 2.000 a 12.000 €</p> <p>>100kg≤200 kg da 5.000 a 30.000€</p> <p>>200kg da 12.500 a 75.000 €</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p> <p>riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012: In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p> <p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012 Assegnazione di 5 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture al cui presente comma devono essere rigettate in mare. (18)</p>	<p>Art. 10 c.3, D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)</p>	<p>Art. 11 c.5, 5-bis e 6, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>≤5kg da 100 a 600 €</p> <p>>5kg≤25 kg da 250 a 1500 €</p> <p>>25kg≤100 kg da 2.000 a 12.000 €</p> <p>>100kg≤200 kg da 5.000 a 30.000€</p> <p>>200kg da 12.500 a 75.000 €</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012: In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012: Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p>

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
		<p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p> <p>riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato</p>	
<p>In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto. (18)</p>	<p>Art. 10 c.4, D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura e pesca scientifica)</p>	<p>Art. 11 c.5, 5-bis e 6, Dlgs. N. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>≤5kg da 100 a 600 €</p> <p>>5kg≤25 kg da 250 a 1500 €</p> <p>>25kg≤100 kg da 2.000 a 12.000 €</p> <p>>100kg≤200 kg da 5.000 a 30.000€</p> <p>>200kg da 12.500 a 75.000 €</p> <p>sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</p> <p>riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato;</p> <p>b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p> <p>Infrazione Grave ai sensi dell'art.14 c.2, D.lgs. n. 4/2012</p> <p>Assegnazione di 5 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.</p>
<p>In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>	<p>Art. 10 c.5, D.lgs. n. 4/12</p> <p>(non si applica per l'acquacoltura)</p>	<p>Art. 11 c.1, Dlgs. n. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>da 2.000 euro a 12.000 euro</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato;</p> <p>b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p> <p>Art. 12 c.3 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>In caso di recidiva, sospensione della licenza di pesca per 3 mesi e, in caso di ulteriore violazione delle disposizioni, la revoca della medesima licenza qualora le violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).</p> <p>Art. 12 c.4 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>Sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di recidiva, da 30 giorni a 3 mesi qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale.</p>
<p>Esercitare la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.</p>	<p>Art. 11 c.8, D.lgs. n. 4/12</p>	<p>Art. 11 c.8, Dlgs. n. 4/12</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria</p> <p>da 2.000 euro a 6.000 euro</p>	<p>Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012:</p> <p>a) confisca del pescato;</p> <p>b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.</p>

SANZIONI PESCA NON PROFESSIONALE

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
Vendere e commercializzare i prodotti della pesca non professionale.	Art. 6 c.3 , D.lgs. n. 4/12	Art. 11 c.9, Dlgs. n. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.
Violare le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea.	Art. 11 c.10 lett. a), D.lgs. n. 4/12	Art. 11 c.10, Dlgs. n. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.
Cedere un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidare un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso. (19)	Art. 11 c.10 lett. b), D.lgs. n. 4/12	Art. 11 c.10, Dlgs. n. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro	/
Nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente dal pescatore sportivo, ricreativo o subacqueo sia superiore a 5 kg, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore ai 5 kg.	Art. 11 c.11, D.lgs. n. 4/12	Art. 11 c.11 e 12 Dlgs. n. 4/12 sanzione amministrativa pecuniaria >5kg≤10 kg da 500 a 3.000 euro >10kg≤50 kg da 2.000 a 12.000 euro >50kg da 12.000 a 50.000 euro sanzioni aumentate di un terzo nel caso le specie ittiche siano tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>) riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato	Art. 12 c.1 D.lgs. n. 4/2012: a) confisca del pescato; b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.
Acquisto del pescato in violazione all'Art. 11 c.10 e 11.	Art. 11 c.13, D.lgs. n. 4/12	Art. 11 c.13, Dlgs. n. 4/12 sanzione amministrativa sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni lavorativi	/

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

MAMMIFERI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Stenella striata (Striped Dolphin)	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Balenottera comune (Fin whale)	<i>Balaenoptera physalus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Tursiopo (Bottlenose dolphin)	<i>Tursiops truncatus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Balenottera minore (Common minke whale)	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Delfino comune (Short-beaked Common Dolphin)	<i>Delphinus delphis</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Capodoglio (Sperm whale)	<i>Physeter macrocephalus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Globicefalo (Long-finned Pilot Whale)	<i>Globicephala melas</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Zifio (Cuvier's beaked whale)	<i>Ziphius cavirostris</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Grampo (Risso's dolphin)	<i>Grampus griseus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Foca monaca (Monk seal)	<i>Monachus monachus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

RETTILI			CONDROITTI		
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Caretta (Loggerhead Sea Turtle)	<i>Caretta caretta</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo bianco (Great White Shark)	<i>Carcharodon carcharias</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Tartaruga verde (Green turtle)	<i>Chelonia mydas</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo elefante (Basking shark)	<i>Cetorhinus maximus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983 Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Tartaruga liuto (Leatherback Sea Turtle)	<i>Dermochelys coriacea</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Diavolo di mare (Devil Ray)	<i>Mobula mobular</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983 Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
			Squalo toro (Sand Tiger Shark)	<i>Carcharias taurus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Tartaruga di Kemp (Kemp's ridley turtle)	<i>Lepidochelys kempii</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo galeo (Tope)	<i>Galeorhinus galeus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
			Squalo mako (Shortfin Mako)	<i>Isurusoxy rinchus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Tartaruga embricata (Hawksbill turtle)	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Smeriglio (Porbeagle)	<i>Lamna nasus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
			Razza rotonda (Sandy Skate)	<i>Leucoraja circularis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

CONDROITTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Razza maltese (Maltese Skate)	<i>Leucoraja melitensis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squalo martello smerlato (Scalloped Hammerhead)	<i>Sphyrna lewini</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Altavela (Spiny Butterfly Ray)	<i>Gymnura altavela</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce martello maggiore (Great Hammerhead)	<i>Sphyrna mokarran</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Cagnaccio (Smalltooth Sand Tiger)	<i>Odontaspis ferox</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce martello (Smooth Hammerhead)	<i>Sphyrna zygaena</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce porco (Angular Rough Shark)	<i>Oxynotus centrina</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squadrolino (Sawback Angel Shark)	<i>Squatina aculeata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce sega denti piccoli (Smalltooth Sawfish)	<i>Pristis pectinata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squatina oculata (Smoothback Angel Shark)	<i>Squatina oculata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce sega comune (Largetooth Sawfish)	<i>Pristis pristis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce angelo (Angels shark)	<i>Squatina squatina</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Razza bavosa (Common Skate)	<i>Dipturus batis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Pesce chitarra (Blackchin Guitarfish)	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Pesce violino (Common Guitarfish)	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Razza bianca (White Skate)	<i>Rostroraja alba</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

OSTEITTI			MOLLUSCHI		
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Storione cobice (Adriatic Sturgeon)	<i>Acipenser naccarii</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Pinna nobile (Mediterranean pen shell)	<i>Pinna nobilis</i>	Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999.
Storione (Common Sturgeon)	<i>Acipenser sturio</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Dattero di mare (European Date Mussel)	<i>Lithophaga lithophaga</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Regolamento (CE) n. 1967/2006
Cavalluccio camuso (Short-snouted Seahorse)	<i>Hippocampus hippocampus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975.	Dattero bianco (Common piddock)	<i>Pholas dactylus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1967/2006
Cavalluccio marino muso lungo (Long-snouted Seahorse)	<i>Hippocampus guttulatus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975.	Patella ferrosa (Giant Limpet)	<i>Patella ferruginea</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999.

(2) Riferimenti normativi a titolo di esempio:

Alcune fonti della Normativa Europea:

- Regolamento CE 1967/2006, c.d. “Regolamento Mediterraneo”
- Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981.
- Regolamento CE 302/2009, piano di ricostituzione del tonno rosso.
- Regolamento CE 2074/2005, modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui ai regolamenti 853/2004, 854/2004 e 882/2004.
- Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”, attuata dal D.P.R. n. 357/1997.
- Regolamento CE 853/2004, recante norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Alcune fonti della Normativa Nazionale:

- D.P.R. 1639/1968, Regolamento per l'esecuzione della Legge 963/1965 e s.m.i.
- D.M. 30/11/96, Disciplina della pesca di lumachine di mare.
- D.M. 12/01/95, Disciplina della pesca del riccio di mare.

Altri riferimenti legislativi:

- Convenzione di Washington - CITES - ratificata dalla Legge 874/1975.
- Convenzione di Barcellona - protocollo ASPIM - recepito in Italia dalla Legge n.175/1999.
- Regolamento CE 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- Legge 150/1992: detta la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
- Legge 157/1992: detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(3) Le unità da pesca nazionali – abilitate alla pesca oceanica - che possono pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati sono le seguenti:

Idra Q	18212
Myra Q	19669
Salvatore I	13546
Eighteen	25454
Torre giulia	23376
Pegaso Q	26175
Poppea	7846
Twenty	25500
Orione Q	26174

(4) Le Organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP):

Sono organismi internazionali costituiti da paesi con interessi comuni di pesca. Alcune di esse si occupano di tutti gli stock ittici di una determinata zona, mentre altre gestiscono specie altamente migratorie, in particolare il tonno, in vaste aree geografiche. Queste organizzazioni sono aperte sia ai paesi della regione (“Stati costieri”) che ai paesi con interessi nelle zone di pesca in questione. Se alcune ORGP svolgono un ruolo puramente consultivo, la maggior parte di esse svolge funzioni di gestione, stabilisce i limiti per le catture e lo sforzo di pesca e fissa le misure tecniche e gli obblighi in materia di controlli. L’UE, rappresentata dalla Commissione, svolge un ruolo attivo in 6 organizzazioni per la pesca del tonno e in altre 11 per le pesca di specie diverse dal tonno.

ORGP che gestiscono specie altamente migratorie, in particolare il tonno:

- Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)
- IOTC – Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI)
- Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC)
- Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)
- Accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP) (organizzazione gemella dell'IATTC)
- Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT)

ORGP che gestiscono gli stock ittici per area geografica:

- Commissione della pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC)
- Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)
- Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO)
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO)
- Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)
- Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
- Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)
- Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM)
- Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering (CCBSP)

L'UE partecipa inoltre a due ORGP che svolgono un ruolo puramente consultivo:

- Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (WECAFC)
- Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE)

Fonti:

- REGOLAMENTO (UE) N. 1343/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

Sito web Commissione europea: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_it.htm.

(5) Licenza di pesca o autorizzazione in corso di validità:

l'art. 7, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009 consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria.

NB: L'attestazione provvisoria è comunque intesa come "licenza" in senso stretto e non va letta come "autorizzazione". Infatti il riferimento è a quelle autorizzazioni base UE che vengono richieste IN PIU' rispetto a licenze di pesca già detenute. Vedasi ad esempio "Volante" per piccoli pelagici oppure tonno o spada. Vedi piccoli pelagici D.M. 26.01. 2016 art. 4 (GU n.122 del 26-5-2016).

(6) Riferimenti normativi a titolo di esempio:

- Regolamento CE 1967/2006, c.d. “Regolamento Mediterraneo”, es: E' vietata la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine.
- Decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante “ Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico” (GU n.122 del 26-5-2016).
- Decreto Ministeriale n. 11732 del 07 luglio 2016 recante “Modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca delle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema strascico per l’annualità 2016”, es: Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori fino al 31 ottobre 2016 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell’Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d’acqua inferiore a 60 metri.
- Decreto ministeriale 19 ottobre 2016 recante “Misure per la pesca nella fossa di Pomo” (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10560>), es: Nell’area marina denominata “Scalata del Fondaletto” è vietata qualsiasi forma di pesca professionale, sportiva e/o ricreativa. Decreto direttoriale 07 dicembre 2016 recante “ Modalità attuative per la pesca nella Fossa di Pomo” (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10805>).
- Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 recante “Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo” (GU n.162 del 15-7-2015. Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017 recante ” Modifica al comma 5 dell’art. 4 del D.M. 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo” (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10941>).

(7) Riferimenti normativi a titolo di esempio:

- Articolo 19 del Regolamento CE 1967/2006, c.d. “Regolamento Mediterraneo”.
- Decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante “ Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico” (GU n.122 del 26-5-2016), es: Dalla data del 1 luglio 2016 e fino al 30 luglio 2016 compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell’areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Brindisi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia.
- Decreto Ministeriale n. 11732 del 07 luglio 2016 recante “Modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca delle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema strascico per l’annualità 2016”.

(8) Riferimenti normativi a titolo di esempio:

- Decreto ministeriale 12 gennaio 1995 recante “Disciplina della pesca del riccio di mare” (GU Serie Generale n.20 del 25-1-1995), es: Il pescatore professionale non puo' catturare giornalmente piu'di mille esemplari di riccio di mare.
- Decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante “Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi” (GU Serie Generale n.102 del 04-05-2001), es: Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti quantità:a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli; b) vongole veraci: kg 100; c) cannolicchi: kg 300; d) tartufi o noci: kg 100; e) fasolari: kg 350; f) telline: kg 100; g) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300.

(9) Riferimenti normativi a titolo di esempio:

- Regolamento (UE) n. 1380/2013 dell’11 dicembre 2013.
- Raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale).
- Raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17.
- Raccomandazione n. 39/2015/1 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18).
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l’allegato III.

(10) Per approfondimenti e consultazione delle norme in materia di TAC e contingenti di cattura:

- sito web Commissione europea: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
- sito web Mipaaf: www.politicheagricole.it, sezione "Pesca e acquacoltura".

Es: Decreto ministeriale 17 aprile 2015 – Ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017, (GU n.120 del 26-05-2015): Il contingente complessivo di 8360,87 tonnellate, assegnato all'Italia è così suddiviso fra i sistemi di pesca interessati: Circaione (PS) 74,32%; Palangaro (LL) 13,57%; Tonnara fissa (TRAP) 8,45%; Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,47%; Quota non divisa (UNCL) 3,19%.

(11) Riferimenti normativi a titolo di esempio:

- Art.8 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, es: Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di: a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive; b) apparecchiature che generano scariche elettriche; c) esplosivi; d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni; e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili al corallo; f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce; g) croci di Sant'Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo; h) pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico.

(12) Riferimenti normativi a titolo di esempio:

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.196 - Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
- Art.10 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009.
- Art.6 del Decreto ministeriale 3 luglio 2015 – Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema strascico, (GU n.162 del 15-07-2015).
- Decreto ministeriale 20 luglio 2016 – Misure transitorie per la pesca nella fossa di Pomo, (GU n.180 del 03-08-2016).

(13) Riferimento normativo:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell'8 Aprile 2011 - articoli 9 e seguenti in materia di marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca (attrezzi fissi e sfogliare).

(14) Riferimenti normativi a titolo di esempio:

- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 – istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell'8 aprile 2011 – istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Ulteriori fonti normative ed approfondimenti ai seguenti Link:

- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4788>
- www.controllopesca.politicheagricole.it

(15) A titolo esemplificativo, alcuni link per accedere alle blacklist IUU:

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/index_en.htm;
- <http://iuu-vessels.org/iuu>;
- <https://www.iccat.int/en/IUU.asp>.


Es: Stralcio di tabella allegata al “Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1296 of 28 July 2015 amending Regulation (EU) No 468/2010 establishing the EU list of vessels engaged in illegal, unreported and unregulated fishing.”

IMO ship identification number/RFMO Reference	Vessel's name (previous name)	Flag State or Flag Territory [according to a RFMO]	Listed in RFMO
20060010 [ICCAT]	ACROS No 2	Unknown (latest known flag: Honduras)	ICCAT, GFCM
20060009 [ICCAT]	ACROS No 3	Unknown (latest known flag: Honduras)	ICCAT, GFCM
7306570	ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO, NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENSEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO])	Unknown (latest known flags: Panama, Saint Kitts and Nevis) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama [GFCM]	NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
7424891	ALDABRA (OMOA I [CCAMLR, GFCM]/OMOA 1 [SEAFO])	Unknown (latest known flags: Tanzania, Honduras) [CCAMLR]/Tanzania (previous flags: Honduras, Togo) [SEAFO]	CCAMLR, SEAFO, GFCM
7036345	AMORINN (ICEBERG II, LOME, NOEMI [CCAMLR, GFCM])	Unknown (latest known flags: Togo, Belize)	CCAMLR, SEAFO, GFCM

(16) Riferimento normativo:

- **Decisione della Commissione del 28 febbraio 2008 che designa l’agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1042/2006 e modifica la decisione 2007/166/CE che adotta l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari della pesca. (elenco ispettori)**

Es: Tessera ispettore



(17) Taglia minima di riferimento per la conservazione delle specie ittiche:

PESCI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
Spigola o branzino (European seabass)	<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	25 cm	Reg.CE 1967/2006	Pagro mediterraneo (Red porgy)	<i>Pagrus pagrus</i>	RPG	18 cm	Reg.CE 1967/2006
Sparaglione (Annular seabream)	<i>Diplodus annularis</i>	ANN	12 cm	Reg.CE 1967/2006	Cernia di fondale (Wreckfish)	<i>Polyprion americanus</i>	WRF	45 cm	Reg.CE 1967/2006
Sarago pizzuto (Sharp-snout seabream)	<i>Diplodus puntazzo</i>	SHR	18 cm	Reg.CE 1967/2006	Cernia (Grouper)	<i>Epinephelus spp.</i>	GPX	45 cm	Reg.CE 1967/2006
Sarago Maggiore (White seabream)	<i>Diplodus sargus</i>	SWA	23 cm	Reg.CE 1967/2006	Sgombro (Mackerel)	<i>Scomber spp.</i>	MAZ	18 cm	Reg.CE 1967/2006
Sarago Testa Nera (Common two-banded seabream)	<i>Diplodus vulgaris</i>	CTB	18 cm	Reg.CE 1967/2006	Sogliola (Common sole)	<i>Solea solea</i>	SOL	20 cm	Reg.CE 1967/2006
Acciuga o alice (European anchovy)	<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANN	9 cm	Reg.CE 1967/2006	Orata (Gilthead seabream)	<i>Sparus aurata</i>	SBG	20 cm	Reg.CE 1967/2006
Sardina (European pilchard)	<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	11 cm	Reg.CE 1967/2006	Suro o Sugarello (Jack mackerels)	<i>Trachurus spp.</i>	JAX	15 cm	Reg.CE 1967/2006
Merluzzo o Nasello (European hake)	<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	20 cm	Reg.CE 1967/2006	Anguilla (European eel)	<i>Anguilla anguilla</i>	ELE	25 cm	D.P.R. 1639/68
Triglia (Mullet)	<i>Mullus spp.</i>	MUX	11 cm	Reg.CE 1967/2006	Cefalo (Mullet)	<i>Mugil spp.</i>	MGS	20 cm	D.P.R. 1639/68
Pagello Mafrone (Axillary seabream)	<i>Pagellus acarne</i>	SBA	17 cm	Reg.CE 1967/2006	Gò (Grass goby)	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	GBO	12 cm	D.P.R. 1639/68
Occhialone (Blackspot seabream)	<i>Pagellus bogarevo</i>	SBR	33 cm	Reg.CE 1967/2006	Palamita (Atlantic bonito)	<i>Sarda sarda</i>	BON	25 cm	D.P.R. 1639/68
Pagello Fragolino (Common pandora)	<i>Pagellus erythrinus</i>	PAC	15 cm	Reg.CE 1967/2006	Passera pianuzza (European flounder)	<i>Platichthys flesus</i>	FLE	15 cm	D.P.R. 1639/68



PESCI					MOLLUSCHI				
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
Storione ladano (European sturgeon)	<i>Huso huso</i>	HUH	100 cm	D.P.R. 1639/68	Cappasanta (Mediterranean scallop)	<i>Pecten jacobaeus</i>	SJA	10 cm	Reg.CE 1967/2006
Albacora (Yellowfin tuna)	<i>Thunnus albacares</i>	YFT	3,2 kg	Reg. CE 520/2007	Vongola (Clam)	<i>Venerupis spp.</i>	VEN	25 mm	Reg.CE 1967/2006
						<i>Venus. spp.</i>	VEV SVE	22 mm	Reg.UE 2016/2376
Alalunga o Tonno Bianco (X) (Albacore)	<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	40 cm	D.P.R. 1639/68	Cannello o Cannolicchio (Razor shell)	<i>Ensis spp. e Solen spp.</i>	EQI RAZ	8 cm	D.M. 16/07/1986
Tonnetto o Alletterato (Little tunny)	<i>Euthynnus alletteratus</i>	LTA	30 cm	D.P.R. 1639/68	Lumachino (Changeable nassa)	<i>Nassarius mutabilis</i>	NSQ	20 mm	D.M. 30/11/1996
Tonno obeso (Bigeye tuna)	<i>Thunnus obesus</i>	BET	3,2 Kg	Reg.CE 520/2007	Mitilo (Mussel)	<i>Mytilus spp.</i>	MYV	5 cm	D.P.R. 1639/68
Pesce Spada (X) (Swordfish)	<i>Xiphias gladius</i>	SWO	140 cm (rostro-coda) 11,4 kg o 100 cm (LJFL)	D.P.R. 1639/68 D.M.03/06/2015 Reg.UE 2015/98	Ostrica (Oyster)	<i>Ostrea spp.</i>	OYX	6 cm	D.P.R. 1639/68
Tonno rosso (X) (Atlantic bluefin tuna)	<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	30 kg o 115 cm 8kg o 75 cm (deroghe previste dall'art.14 punto 2.)	Reg.UE 2016/1627	Tellina (Truncate donax)	<i>Donax trunculus</i>	DXL	2 cm	D.M. 16/07/1986
CROSTACEI					Polpo (Common octopus)	<i>Octopus vulgaris</i>	OCC	750 gr. (450 gr. eviscerato da zona FAO 34)	Reg.CE 850/98 (750 gr) Reg. CE 27/2005 Reg. CE 51/2006 Reg.CE 41/2007 (450 gr)
Astice (0) (European lobster)	<i>Homarus gammarus</i>	LBE	30 cm L.T. 10,5 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006					
Aragosta (0) (Common spiny lobster)	<i>Palinuridae</i>	SLO	9 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006	ECHINODERMI				
Gambero rosa mediterraneo (Deep-water rose shrimp)	<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	2 cm L.C	Reg.CE 1967/2006	Riccio di mare (Purple sea urchin)	<i>Paracentrotus lividus</i>	URM	7 cm (compresi aculei)	D.M. 12/01/1995
Scampo (Norway lobate)	<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	7 cm L.T. 2 cm. L.C.	Reg.CE 1967/2006					




NB: Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4 del Dlgs.4/2012, non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.


(X) è vietato l'uso di reti da fondo per la cattura di queste specie- cfr art.8 punto 2. Del reg. CE 1967/2006;

(0) Cfr. art.8 punto 2 del reg. CE 1967/2006: sono vietati cattura detenzione a bordo, trasbordo, sbarco, magazzinaggio, vendita ed esposizione o vendita delle femmine mature dell'aragosta e delle femmine mature dell'astice. Le femmine mature dell'aragosta e dell'astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell'ambito dei piani di gestione stabiliti a norma degli articoli 18 e 19 del reg. CE 1967/2006.

A quelle specie per cui non è prevista una taglia minima, si applica la misura di 7 cm ad eccezione di quelle che raggiungono lo stadio adulto prima di questa lunghezza (*Atherina spp*: latterini o acquadelle; *Aphia minuta*: rossetto; Marsioni; *Pomatoschistus spp.*)- d.P.R. 1639/68, art.li 87 e 93, infatti, solo le unità autorizzate dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura possono esercitare tale tipologia di pesca (del rossetto: *Aphia minuta* e del cicerello: *Gymnammodites cicereus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla normativa inerente la dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima della costa. Rimane fermo quindi, il divieto di pesca del novellame di sarda e alice, cd. bianchetto o sardella. Tale divieto, sancito dalla norma Europea, è giustificato dal fatto che quando si parla di bianchetto o sardella ci si riferisce al novellame di sarda e alice e, quindi, ad esemplari in età giovanile.

Rilevazioni delle dimensioni del pescato:





ATLANTICO NORD-ORIENTALE FAO 27

- Sottozona I Mare di Barents**
- Sottozona II Mar di Norvegia, Spitsberg e isola degli Orsi**
- Divisione II a Mar di Norvegia
- Divisione II b Spitsberg e isola degli Orsi
- Sottozona III Skagerrak, Kattegat, Sund, Belt e Mar Baltico;**
Insieme il Sund e i Belt sono noti anche con il nome di Zona di transizione
- Divisione III a Skagerrak e Kattegat
- Divisione III b,c Sund e Belt o Zona di transizione
- Divisione III b (23) Sund
- Divisione III c (22) Belt
- Divisione III d (24-32) Mar Baltico
- Sottozona IV Mare del Nord**
- Divisione IV a Mare del Nord settentrionale
- Divisione IV b Mare del Nord centrale
- Divisione IV c Mare del Nord meridionale
- Sottozona V Fondali dell'Islanda e delle Faer OeEer**
- Divisione V a Fondali dell'Islanda
- Divisione V b Fondali delle Faer OeEer
- Sottozona VI Rockall, Costa nord-occidentale della Scozia costa dell'Irlanda settentrionale; la costa nord-occidentale della Scozia e la costa dell'Irlanda settentrionale sono altresì denominate Fondali ad occidente della Scozia**
- Divisione VI a Costa nord-occidentale della Scozia e costa dell'Irlanda settentrionale o Fondali ad occidente della Scozia
- Divisione VI b Rockall
- Sottozona VII Mar d'Irlanda, Fondali ad occidente dell'Irlanda, Banco del Porcupine, la Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Celtic Sea settentrionale e meridionale e Fondali a sud-ovest dell'Irlanda - orientali e occidentali**

- Divisione VII a Mar d'Irlanda
- Divisione VII b Fondali ad occidente dell'Irlanda
- Divisione VII c Banco del Porcupine
- Divisione VII d La Manica orientale
- Divisione VII e La Manica occidentale
- Divisione VII f Canale di Bristol
- Divisione VII g Celtic Sea settentrionale
- Divisione VII h Celtic Sea meridionale
- Divisione VII j Fondali a sud-ovest dell'Irlanda - orientali
- Divisione VII k Fondali a sud-ovest dell'Irlanda - occidentali
- Sottozona VIII Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)**
- Divisione VIII a Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) settentrionale
- Divisione VIII b Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) centrale
- Divisione VIII c Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) meridionale
- Divisione VIII d Fondali al largo del Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)
- Divisione VIII e Fondali ad ovest del Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)

- Sottozona IX Acque portoghesi**
- Divisione IX a Acque portoghesi orientali
- Divisione IX b Acque portoghesi occidentali
- Sottozona X Fondali delle Azzorre**
- Sottozona XII Fondali a nord delle Azzorre**
- Sottozona XIV Fondali ad est della Groenlandia**

MEDITERRANEO E MAR NERO FAO 37

- Sottozona 37.1 Mediterraneo occidentale**
- Divisione 37.1.1 Baleari
- Divisione 37.1.2 Golfo del Leone
- Divisione 37.1.3 Mar di Sardegna
- Sottozona 37.2 Mediterraneo centrale**
- Divisione 37.2.1 Mar Adriatico
- Divisione 37.2.2 Mar Ionio
- Sottozona 37.3 Mediterraneo orientale**
- Divisione 37.3.1 Mar Egeo
- Divisione 37.3.2 Levante
- Sottozona 37.4 Mar Nero**
- Divisione 37.4.1 Mar di Marmara
- Divisione 37.4.2 Mar Nero
- Divisione 37.4.3 Mar di Azov

(18) Riferimento normativo:

- Art. 15, Regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013.
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 del 20 ottobre 2014 , che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.

L'obbligo di sbarco è stato introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca per tutte le specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche per le specie soggette a taglia minima di cui all'Allegato III del Regolamento Mediterraneo (Reg. 1967/06): dal 1/1/2015 per piccoli pelagici (acciuga, sardina, sgombrò e suro) con circuizioni (PS) e volanti (PTM); dal 1/1/2017 per le specie che definiscono il tipo di pesca (merluzzo, triglia, sogliola, gambero rosa); dal 1/1/2019 per tutte le altre specie con qualunque sistema di pesca. Sono esenti dall'obbligo di sbarco: le specie per le quali è vietata la pesca; le specie per le quali è scientificamente provato un alto tasso di sopravvivenza se rigettate in mare; le specie che ricadono nelle esenzioni *de minimis*.

(19) Riferimenti normativi a titolo di esempio:


- D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" (articoli 128bis e 137 e ss.);
- Regolamento CE 1967/2006, c.d. "Regolamento Mediterraneo".


Decreti attuativi delle disposizioni di cui al d.lgs 4/2012, come modificato dall'art.39 della legge 154/2016:

- D.M. del 02 marzo 2017 recante "Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca";
- D.M. del 20 luglio 2017 recante "Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio";
- D.M. del 20 luglio 2017 recante "Modalità attuative delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n.154" (Sospensione dell'esercizio commerciale, comunicazione preventiva di sbarco di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento, transito nelle aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca);
- D.M. del 21 dicembre 2018 recante "Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori";
- D.M. del 21 dicembre 2018 recante "Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale".


Denominazione degli Attrezzi di pesca (D.M. 26 gennaio 2012):

Attrezzi da pesca	Codice Internazionale Identificativo	Sistema corrispondente (ex art. 11)
Reti a circuizione a chiusura meccanica	PS	CIRCUIZIONE
Reti a circuizione senza chiusura	LA	CIRCUIZIONE
Sciabica da spiaggia	SB	SCIABICA
Sciabica da natante	SV	SCIABICA
Reti a strascico a divergenti	OTB	STRASCICO
Sfogliare-rapidi	TBB	STRASCICO
Reti gemelle a divergenti	OTT	STRASCICO
Reti da traino pelagiche a coppia	PTM	VOLANTE
Reti da traino pelagiche a divergenti	OTM	VOLANTE
Draghe tirate da natanti	DRB	TRAINO PER MOLLUSCHI
Draga meccanizzata	DRB	RASTRELLO DA NATANTE
Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti	HMD	DRAGA IDRAULICA
Rete da posta calate (ancorate)	GNS	ATTREZZI DA POSTA
Reti da posta circuitanti	GNC	ATTREZZI DA POSTA
Reti a tremaglio	GTR	ATTREZZI DA POSTA
Incastellate – Combinata	GTN	ATTREZZI DA POSTA
Nasse e Cestelli	FPO	ATTREZZI DA POSTA
Cogolli e Bertovelli	FYK	ATTREZZI DA POSTA
Piccola Rete derivante	GND	FERRETTARA
Palangari fissi	LLS	PALANGARO
Palangari derivanti	LLD	PALANGARO
Lenze a mano e a canna (manovrate a mano)	LHP	LENZE
Lenze a mano e a canna (meccanizzate)	LHM	LENZE
Lenze trainate	LTL	LENZE
Arpione	HAR	ARPIONE







RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA



DRAGHE MECCANIZZATE




DRAGHE MECCANICHE COMPRESSE LE TURBOSOFFIANTI




RETI DA POSTA CALATE (ANCORATE)


SUPERFICIE (A)
MEZZ'ACQUA (B)
FONDO (C)




RETI A TREMAGLIO



INCASTELLATE O COMBinate
IMBROCCO (A) + TREMAGLIO (B)



NASSE E CESTELLI



PALANGARI FISSI

Pesca sportiva, ricreativa e subacquea (D.P.R. 1639/1968):

Permesso gratuito per pesca sportiva e ricreativa obbligatorio per maggiori di 16 anni, registrazione online sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/190>

Limitazioni e divieti:

- è vietato pescare, raccogliere o catturare giornalmente un quantitativo superiore a 5 kg di prodotto della pesca, fatto salvo che fra le catture ci sia un pesce di peso superiore a 5 kg;
- è vietata la commercializzazione dei prodotti della pesca;
- non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
- possono essere utilizzate solo unità da diporto;
- è vietato l'esercizio della pesca a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale;
- è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea, nell'esercizio della pesca con la fiocina e' consentito l'uso di una lampada;
- la pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita, tranne nei mesi di maggio e giugno, al pescatore in apnea solo manualmente per un massimo di 50 esemplari al giorno (D.M. 12/01/1995);
- può essere consentito il prelievo (autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo), da effettuarsi senza l'ausilio di attrezzi, fino a 3kg di mitili al giorno, nel rispetto della normativa sanitaria vigente (D.M. 10/04/1997);
- è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, cianciole, draghe tirate da natanti, draghe meccanizzate, reti da imbrocco, tramagli e incastellate, è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie (Regolamento CE 1967/2006);
- è vietato detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di squalo volpe (genere *Alopias*).

Attrezzi consentiti:

- coppo o bilancia (lato massimo 6 metri , maglia minima 10mm);
- giacchio o rezzaglio o sparviero (perimetro massimo 16 metri);
- lenze fisse quali canne (massimo 5 per pescatore e non più di 3 ami per canna), lenze morte, bolentini, correntine (non più di 6 ami), lenze per cefalopodi;
- rastrelli da usarsi a piedi;
- lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
- nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- parangali fissi o derivanti (massimo 200 ami);
- nasse (massimo 2 e secondo disciplina locale).

Pesca subacquea:

- la pesca subacquea è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca (a fini esclusivi della sicurezza è consentito avere a bordo del mezzo nautico una bombola della capacità massima di 10L) ;
- l'esercizio della pesca subacquea e' vietato a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti, a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta, a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti, in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, dal tramonto al sorgere del sole;
- Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
- durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza, in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo;
- il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione;
- è vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione;
- il pescatore subacqueo non può raccogliere coralli, crostacei e molluschi ad eccezione dei cefalopodi (Circolare n. 6227201 del 23-07-1987).

Pesca tonno rosso (Reg.UE 2016/1627 e D.D. 10/04/2017):

- i pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare la pesca del tonno rosso, mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all'Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita dichiarazione (Allegato 1 - Circolare n.12780 del 15 giugno 2010);
- solo le unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana possono essere autorizzate alla pesca del tonno rosso;
- la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre (eventuale decreto di chiusura anticipata al raggiungimento della TAC);
- è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per unità;
- è vietato l'uso di palangari;
- la taglia minima di cattura fissata a 30 kg. o 115 cm. di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda);
- è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero;
- prima dell'accesso in porto, è **obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile** (VHF, cellulare, fax, email...) l'eventuale cattura di tonno rosso all' Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnato o trasmesso all'Autorità marittima del porto di sbarco una copia della **dichiarazione di cattura** (Allegato 3 - Circolare n.12780 del 15 giugno 2010).

Pesca pesce spada (Reg.UE 2016/1627 e Circolare n.423 28/02/2013):

- i pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare la pesca del pesce spada, mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all'Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita dichiarazione (Allegato 1 - Circolare n.423 del 28 febbraio 2013);
- la pesca del pesce spada è vietata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo (D.M. 16/02/2017);
- è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per unità;
- è vietato l'uso di palangari;
- la taglia minima di cattura è di 140 cm (misurati dall'estremità anteriore del testa all'estremità posteriore della pinna caudale);
- è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero;
- prima dell'accesso in porto, è **obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile** (VHF, cellulare, fax, email...) l'eventuale cattura di pesce spada all' Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnato o trasmesso all'Autorità marittima del porto di sbarco una copia della **dichiarazione di cattura** (Allegato 3 - Circolare n.423 del 28 febbraio 2013).

Etichettatura per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg.UE 1379/2013):

Informazioni obbligatorie per prodotti preimballati e non preimballati:

- la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico (tali nomi devono corrispondere a quelli figuranti nell'elenco ufficiale del D.M. 31/01/2008 e ss.mm.ii);
- il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "pescato" o "pescato in acque dolci" o "allevato";
- la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato (vedi zone di pesca FAO pag.24) e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del Regolamento (sciabiche, reti da imbrocco, reti da traino e reti analoghe, reti da circuizione e reti da raccolta, ami e palangari, draghe, nasse e trappole);
- se il prodotto è stato scongelato;
- il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Per ulteriori informazioni consultare la "Guida tascabile sulle nuove etichette dell'UE per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori" disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_it.pdf